

La tassazione agevolata può operare anche per il premio di risultato ai dipendenti di una società in house

Scritto da Interdata Cuzzola | 18/04/2023

Come è noto, l'art. 1, commi da 182 a 189, della Legge di Stabilità 2016 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% sui "*premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa*".

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 182 è ridotta al 5%, come disposto dall'art. 1, comma 63, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Con la recente risposta ad interpello n. 296/2023, pubblicata lo scorso 14 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche nel caso delle società *in house*, qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale, si ritiene applicabile il regime agevolato di cui ai commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016, nel rispetto dei criteri ivi previsti.